

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Adottato il giorno 9 marzo 2022 con delibera n° 12

Art. 1 – Definizione e riferimenti

Il Consiglio di istituto è l'organo di indirizzo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente attribuite al Collegio dei Docenti e ai Consigli di Classe; ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. È competente a discutere e deliberare tutti gli argomenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Istituto "Donatello" di Roma, eletto con scadenza triennale secondo le norme vigenti, è composto da 19 membri. Le adunanze del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 2 – Elezione del Presidente e sue attribuzioni

Nella prima seduta del Consiglio di Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico, si elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantirne una gestione democratica ed efficiente e la piena realizzazione dei suoi compiti. Convoca il Consiglio, ne formula l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 3 – Elezione del Vicepresidente e sue attribuzioni

Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del presidente.

Il Vicepresidente sostituisce temporaneamente, in tutte le sue funzioni, il Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza.

Art. 4 - Composizione

Il Consiglio di Istituto, che elegge nel suo seno la Giunta esecutiva secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 416/74, è composto da 8 insegnanti, 8 genitori, 2 personale ATA, il Dirigente scolastico; mentre la Giunta Esecutiva è composta da 1 insegnante, 2 genitori, 1 personale ATA, il Dirigente scolastico e il DSGA.

Art. 5 – Presenze per la validità e aggiornamento

Il Consiglio si riunisce nei giorni feriali, escluso il sabato. Per la validità delle riunioni del Consiglio

è richiesta la presenza del 50% più uno dei componenti (almeno 10 Consiglieri).

Il numero minimo deve comunque sussistere per l'intera durata della seduta.

Trascorsi 15 minuti dall'orario stabilito senza raggiungere il numero legale, il Consiglio si aggiorna ad altra data, compresa nei successivi 8 giorni lavorativi. La stessa procedura sarà adottata quando la discussione degli argomenti all'ordine del giorno non sia stata completata in una sola seduta.

Art. 6 – Assenze dei componenti e decadenza

I Consiglieri restano in carica, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente e dai commi successivi, fino all'elezione successiva.

Tre assenze ingiustificate consecutive comportano la decadenza dall'incarico. Per assenze ingiustificate si intendono quelle effettuate dai consiglieri senza un preventivo avviso dato dagli interessati al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta. La deliberazione di decadenza deve, comunque, essere sempre adottata dal Consiglio. Essi vengono sostituiti individuando il candidato che deve subentrare o ricorrendo alle elezioni suppletive. Spetta al Dirigente scolastico emettere l'atto formale di nomina, che diventa immediatamente esecutiva.

Art. 7 – Convocazione delle sedute

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con lettera scritta a tutti i componenti, contenente l'Ordine del giorno, se possibile, la documentazione e l'indicazione di eventuali relatori, con preavviso di:

- almeno 5 giorni per le sedute ordinarie;
- almeno 3 giorni per le sedute straordinarie, che può essere disposta solo dal Presidente della Giunta esecutiva, anche telefonicamente. Le richieste di riunioni straordinarie devono essere motivate e scritte.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero di almeno 6 membri del Consiglio stesso. L'invito e l'ordine del giorno verranno resi pubblici mediante comunicazione mail almeno 5 giorni prima di ogni seduta.

Art. 8 – Deliberazioni del Consiglio di Istituto

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto vengono adottate a scrutinio palese per alzata di mano; si ricorre alla votazione segreta quando si fa questione di persone. Gli astenuti nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto sono computati per determinare il quorum costitutivo.

A chiusura della discussione su ciascun punto, il Presidente mette in votazione le proposte sollecitando prima i voti favorevoli, poi quelli contrari e in ultimo gli astenuti. Segue la proclamazione del risultato.

Per le delibere in modalità telematica vedi infra art. 21.

In casi eccezionali, per necessità di delibere urgenti per partecipazioni a progetti anche europei con scadenze ravvicinate, su richiesta del Dirigente Scolastico al Presidente del Consiglio, è possibile che il Presidente del Consiglio possa effettuare una ratifica via mail della delibera dopo aver avuto una risposta positiva dalla maggioranza dei consiglieri.

Art. 9 – Redazione del verbale

Di ogni riunione viene redatto un verbale in cui saranno riportate in sintesi le discussioni e le

decisioni adottate. Le deliberazioni invece devono essere riportate in modo chiaro e per esteso. È facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale le proprie dichiarazioni, proposte e/o osservazioni. A ogni consigliere è riservato il diritto di effettuare una dichiarazione di voto con la quale rendere noti i motivi del voto: la dichiarazione di voto non può durare più di 5 minuti.

Le deliberazioni devono essere chiare ed inequivocabili, senza permettere fraintendimenti o interpretazioni, e sono numerate progressivamente a partire dall'inizio di triennio.

In caso un terzo dei Consiglieri consideri poco chiara o poco veritiera la verbalizzazione della deliberazione, si può procedere con la contestazione del verbale.

Detto verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario e steso su apposito registro a pagine numerate. All'inizio della seduta successiva il verbale viene sottoposto ad approvazione.

Art. 10 – Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante pubblicazione sul sito degli estratti delle delibere, che restano disponibili per la consultazione. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone. Su richiesta scritta, ai componenti del Consiglio può essere consegnata copia del verbale.

Sono omessi dalla pubblicazione dati soggetti alla legge sulla privacy.

I verbali sono agli atti nell'Ufficio di Presidenza, a disposizione degli aventi diritto e sono coperti dal segreto d'ufficio; quindi, ne è espressamente vietata la divulgazione.

L'accesso agli atti è riservato esclusivamente a coloro che siano in possesso di interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990: in tal caso presentano con apposita modulistica richiesta al Dirigente Scolastico che l'accetta o la respinge a norma di legge.

Art. 11 – Luogo delle sedute

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nei locali della Scuola primaria "Picasso" di via Millet o tramite canale telematico su piattaforma d'istituto.

Art. 12 – Partecipazione del pubblico

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte, esclusivamente come uditori e senza diritto di intervento, agli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto, salvo i casi in cui siano in discussione argomenti concernenti persone, nei limiti di cui alla vigente normativa in tema di privacy.

Le persone sono ammesse ad assistere alle riunioni del Consiglio in numero adeguato alla capienza e alla idoneità del locale riunione, privilegiando – stante il rispetto del principio di pubblicità della seduta - la presenza di un rappresentante per intersezione/interclasse e un rappresentante per classi parallele per la Scuola Secondaria.

Gli uditori dovranno formulare espressa richiesta alla Scuola tramite e-mail entro le 12 del giorno della riunione. È fatto divieto ai partecipanti alla seduta, come già previsto dalla normativa vigente in materia, di realizzare registrazioni audio/video.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà da parte della scuola di poter limitare ulteriormente o escludere gli uditori al fine di consentire il regolare svolgimento della riunione e per il mantenimento dell'ordine pubblico: qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori e la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica (art. 4

legge 11.10.77 n. 748).

Art. 13 – Partecipazione esperti

Il Consiglio di Istituto può a maggioranza relativa dei componenti chiamare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, chiunque intenda invitare per particolari richieste.

Per la presentazione di argomenti di ordine amministrativo-contabile può essere invitato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per consentire una disamina approfondita degli argomenti e fornire elementi utili di informazione e conoscenza.

Ad eccezione del Dirigente Scolastico, membro di diritto del Consiglio, è esclusa la partecipazione stabile e continuativa ai lavori del Consiglio di persone NON elette.

Art. 14 – Nomina commissioni di studio e di lavoro

Il Consiglio può nominare commissioni di studio e di lavoro in ordine ai problemi che intende affrontare.

Art. 15 – Ordine del Giorno

La discussione deve seguire l'Ordine del giorno. Il Consiglio, con votazione a maggioranza, ha facoltà di modificare l'ordine di precedenza dei vari argomenti. Nessun argomento può essere trattato nelle sedute se non è scritto nell'Ordine del giorno. Solo nel caso in cui i membri presenti siano d'accordo all'unanimità possono essere introdotti punti non previsti nell'Ordine del giorno.

Qualora almeno due consiglieri si dichiarassero impossibilitati a discutere il nuovo punto all'Ordine del Giorno per mancanza di documentazione, il punto proposto, se approvato, slitta obbligatoriamente alla seduta successiva.

Le proposte dei consiglieri di inserire argomenti all'Ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di Istituto devono pervenire per iscritto alla Giunta esecutiva con 8 giorni di anticipo, o essere verbalizzati nell'ultima riunione del Consiglio.

Art. 16 – Sostituzione del Presidente

Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il Presidente. Nel caso in cui il Presidente cessi dalle sue funzioni, il Vicepresidente non può subentrargli e il Consiglio deve procedere a nuove elezioni.

Art. 17 – Competenze del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

Delibera il programma annuale ed il conto consuntivo, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli allievi durante l'ingresso e la permanenza

nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa e adozione del PtOF (elaborato dal Collegio dei Docenti);

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio di Istituto indica, altresì:

i) i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di intersezione, di interclasse o di classe;

j) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;

k) esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli artt. 276 e seguenti.

l) esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.

m) delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;

n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, di sua competenza.

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'istituto il programma annuale, predisposto dal Dirigente scolastico, e il conto consuntivo (ai sensi dell'articolo 4 del D.I. n°129 del 2018); prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 18 - Attività negoziale

1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:

a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazione;

b. alla costruzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio

c. all'accensione di mutui ed in genere ai contratti di durata pluriennale;

- d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e. all'adesione a reti di scuole e consorzi
- f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art.46 DI 129/2018;
- i. all'acquisto di immobili.

2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a. contratti di sponsorizzazione;
- b. contratti di locazione di immobili;
- c. utilizzazione di locali o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h. partecipazione a progetti internazionali

Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto.

In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Art. 19 – Competenza nei provvedimenti disciplinari

Il Consiglio di istituto ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Contro le decisioni in materia disciplinare del Consiglio di istituto è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia.

Art. 20 – Riunioni in modalità telematica

L'utilizzo delle sedute con un collegamento in remoto è da ritenere come modalità/strumento eccezionale per sopraggiunte necessità, al fine di favorire l'attuazione e garantire l'attività amministrativa e deliberativa dell'Istituto.

Art. 21 – Votazioni in modalità telematica

L'approvazione e la ratifica dei punti all'Ordine del Giorno avvengono esclusivamente per via telematica: in tal caso la visione della relativa documentazione e l'espressione del voto si

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "DONATELLO"
Via Millet 21 – 00133 Roma

svolgeranno attraverso le piattaforme della scuola: in caso di Google Form, il link associato alla votazione di ogni singola delibera verrà comunicato ai partecipanti attraverso la chat nel momento in cui il Presidente dell'Organo collegiale darà avvio alla espressione dei voti.

In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, verranno considerati i voti espressi e si procede alla delibera se il numero dei partecipanti disconnessi non incide sull'esito della votazione: questi ultimi sono comunque tenuti a far pervenire il proprio voto entro le 24 ore al Dirigente Scolastico tramite e-mail. Nel caso in cui i voti mancanti non garantiscano la maggioranza si procederà ad una nuova votazione/convocazione.

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 – Validità e durata del presente Regolamento

Il presente regolamento ha validità fino al riordino degli Organi collegiali, salvo diverse disposizioni superiori.

A partire dalla sua entrata in vigore, esso potrà subire integrazioni o variazioni col voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri in carica.

Tale regolamento ha validità dal giorno successivo la sua approvazione avvenuta il 9 marzo 2022 con delibera n°12

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 1	Art.10 del D.L.vo 297/1994; Art. 33 del D.l. n.44/2001 C.M. 192/2000; Art.34, 37, del D.L.vo 297/1994; Art. 47, c. 2 dell'O.M.. 215/1991; O.M. 277/1998
Articolo 2	Art.8 del D.L.vo 297/1994 Art.10 e 13 del D.L.vo 297/1994
Articolo 3	Art.10 e 13 del D.L.vo 297/1994
Articolo 6	Art. 8, 10 del D.L.vo 297/1994;
Articolo 7	Art.42 del D.L.vo 297/1994;
Articolo 12	Art. 1-5 Legge 748 dell'11/10/1977
Articolo 13	Art.10 del D.L.vo 297/1994; Art.34 del D.l. n.44/2001
Articolo 17	Art.43 del D.L.vo 297/1994 Legge 107/2015
<i>Il Dirigente Scolastico</i>	<i>Il Presidente del Consiglio</i>